COMUNE DI FARA NOVARESE
PROVINCIA DI NOVARA
Piazza Libertà, 20 - C.F.-P. IVA 00429030034

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ufficio Commercio
Tel. 0321826914
suap@pec.unionenovarese2000.it

Prot. n. 325

Titolari concessioni posteggi mercati

Oggetto: **RINNOVO CONCESSIONI DI POSTEGGIO PRESSO L'AREA MERCATALE CITTADINA PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN SCADENZA AL 31/12/2020 – ART. 181, COMMA 4 BIS, DELLA L. 17/7/2020, N. 77, DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 25/11/2020 E.G.R PIEMONTE N. 1-2555 DEL 14/12/2020.**
INOLTRO MODULO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA.

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241, del 07/08/1990, ss.mm.ii. si comunica che è stato dato avvio d'ufficio, da parte del Comune di Fara Novarese — Servizio Suap e Commercio — al procedimento per il rinnovo delle concessioni in scadenza al *31/12/2020* per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative ai mercato del Giovedì in recepimento e nel rispetto di quanto disposto:

- dall'art. *181,* comma 4bis, del D.L. *19/05/2020,* n. 54 *(Misure urgenti in materia di salute. sostegno al lavoro all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19),* convertito, con modificazioni, nella L. 17/07/2020, n. 77 che prevede espressamente *"Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31/12/2020 se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.* 79, *del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo* 16 *del decreto legislativo* 26 *marzo 2010,* n. 59, *sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico e con modalità stabilite dalle Regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività;*

- dalle linee guida emanate con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020, in attuazione del sopra citato art. 181, c. 4-bis del Decreto legge n. 34/2000, convertito dalla Legge n. 77/2020;

- dalle disposizioni di cui alia D.G.R. 14/12/2020, n. 1—2555 con la quale la Regione Piemonte ha recepito le sopra citate linee guida ministeriali, disponendo le indicazioni regionali relative alle modalità procedimentali per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica in scadenza al 31 dicembre 2020, ivi

comprese le concessioni di posteggio ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica da parte dei produttori agricoli di cui all'allegato B del medesimo provvedimento;

Si informa che:

a) le concessioni di posteggio sono rinnovate a favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione sia che la conduca direttamente sia che l'abbia in gestione temporanea;

b) la verifica dei requisiti per il rinnovo avrà ad oggetto:

- il controllo del mantenimento dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionalità di cui agli artt. 10 bis e 10 ter della L.R. 12.11.1999, n. 28 ss.mm.ii.;
- la verifica dell'iscrizione ai registri camerali quali impresa attiva nella tipologia di attività per cui e stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo, ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività;
- la verifica della sussistenza e regolarità del DURC al 30 giugno 2021 o del documento del V.A.R.A. (Verifica Annuale Regolarità Aree Pubbliche). Sarà ritenuto regolare anche il soggetto che abbia ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo;

c) in caso di verifica della sussistenza dei suddetti requisiti la concessione di posteggio sarà rinnovata per la durata di anni dodici con scadenza al 31 dicembre 2032;

d) nel caso in cui dalle verifiche emergano irregolarità, il Comune procede alla revoca della concessione rilasciata oggetto di procedura di rinnovo;

e) il numero massimo di concessioni di cui lo stesso soggetto può essere titolare deve rispettare il seguente criterio:

- se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento, lo stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;
- se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, lo stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;

f) nelle more della conclusione delle procedure amministrative sarà consentito agli operatori economici di proseguire nell'esercizio dell'attività.

Al fine di procedere alle verifiche d'ufficio della permanenza dei requisiti richiesti, i titolari delle concessioni di posteggio dovranno compilare e restituire al Comune di Fara Novarese - Ufficio Suap e Commercio (suap@pec.unionenovarese2000.it) il modulo allegato alla presente contenente la dichiarazione sostitutiva **entro e non oltre il 02/03/2021**. In caso di società dovrà essere compilata una dichiarazione sostitutiva per ognuno dei legali rappresentanti.

Distinti saluti.

Fara Novarese, 10/02/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to Commissario Fabrizio Munaron

AL COMUNE DI FARA NOVARESE
Ufficio Suap
suap@pec.unionenovarese2000.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONI DI POSTEGGIO MERCATO DEL GIOVEDI' PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN SCADENZA AL 31/12/2020 - ART. 181, COMMA 4 BIS, DELLA L. 17/07/2020, N. 77, DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 25/11/2020 E D.G.R. PIEMONTE N. 1-2555 DEL 14/12/2020. DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A.....
NATO/A ..... (.....) IL.....
CODICE FISCALE.....
RESIDENTE A ..... (.....) CAP.....
IN VIA ..... N. .....

IN QUALITA' DI
- o TITOLARE
- o LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA .....
FORMA GIURIDICA.....
CON SEDE LEGALE A ..... (.....) CAP.....
IN VIA.....
CODICE FISCALE .....
P. IVA .....
ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
DI..... AL N. .....DAL.....

TEL/CELL.
.....
E-MAIL
.....
PEC
.....

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE N. ..... DEL ..... O DI AVER PRESENTATO SCIA SUBINGRESSO PROT. N. ..... IN DATA .....

Esercente l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche con posteggio presso:

☐ **MERCATO DEL GIOVEDI'**
SETTORE:
- o ALIMENTARE
- o PRODUTTORI AGRICOLI
- o NON ALIMENTARE
- o MISTO

CONCESSIONE GIORNALIERA GIOVEDI'
POSTEGGIO N. _____

In riferimento al procedimento amministrativo avviato d'ufficio dal Comune di Fara Novarese per il rinnovo delle concessioni in scadenza al 31/12/2020 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

relative a posteggi di vendita presso l'area mercatale cittadina, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e del disposto dell'art. 71 del medesimo D.P.R., il quale costituisce obbligo per le Amministrazioni di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000:

ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE:

- Che l'impresa è iscritta quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____ al n. REA _____;

oppure

- Che l'impresa risulta attualmente INATTIVA/CESSATA presso i registri camerali per il seguente motivo _____ _____;

REQUISITI POSSESSO SOGGETTIVI, MORALI E PROFESSIONALI:

- di essere in possesso dei requisiti soggettivi, di onorabilità di cui all'art. 10bis della l.r. 12.11.1999, n. 28 ss.mm.ii.;

(solo in caso di commercio nel settore alimentare (esclusi agricoltori):

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 10ter della l.r. 12.11.1999, n. 28 ss.mm.ii.,

oppure

- che i requisiti di professionalità di cui all'art. 10ter della l.r. 12.11.1999, n. 28 ss.mm.ii., sono posseduti dal Sig. _____ c.f. _____ in qualità di
  - legale rappresentante
  - preposto

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

- La sussistenza della regolarità del DURC

oppure

- che la ditta svolge attività di impresa da meno di sei mesi e pertanto non può, allo stato attuale, produrre DURC

Firma del Legale Rappresentante

Fara Novarese, il _____

_____

Allegato obbligatorio in caso di firma autografa della domanda: copia di un valido documento d'identità del firmatario della dichiarazione.

NOTE

Legge regionale n. 28 del 12 novembre 1999 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ".

Art. 10 bis

(Requisiti morali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica)

1. Non possono accedere ed esercitare l'attività di commercio su area pubblica:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale , ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode, previsti da leggi speciali, in materia di preparazione e commercio degli alimenti; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), o a misure di sicurezza.
2. Non possono accedere ed esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività e da tutti i soggetti individuati dall' articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Art. 10 ter

(Requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica)

1. L'accesso e l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, dell'attività di vendita al dettaglio nel settore merceologico alimentare e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere nel quinquennio precedente, per almeno due anni anche non continuativi, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e

bevande o avere prestato la propria opera presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
2. Per le imprese individuali, le società, le associazioni o gli organismi collettivi i requisiti professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, o, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività.
***

D.G.R. 14/12/2020, n. 1-2555 - Allegato A

Indicazioni regionali in merito alle modalità procedimentali per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4- bis, del decreto legge n. 34/2020, come convertito dalla legge n. 77/2020, e delle linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico, di cui al decreto del 25 novembre 2020

Art. 3
Requisiti richiesti per il rinnovo delle concessioni di posteggio

3.1 Il rinnovo delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020 a favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, è subordinato alla verifica da parte dei Comuni dei seguenti requisiti:
☐ **possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, di cui agli artt. 10.bis e 10.ter della legge regionale n. 28/1999 in capo ai soggetti ivi previsti;**
☐ **sussistenza e regolarità del DURC al 30giugno 2021 o del documento V.A.R.A. (Verifica annuale regolarità aree pubbliche). L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dell'INPS la rateizzazione del debito contributivo;**
☐ **iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva per l'attività di commercio su area pubblica**, ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.
Per gravi e comprovate cause di impedimento devono intendersi le seguenti:

- malattia certificata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
- gravidanza e puerperio certificati al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
- assistenza ai figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 del legge n. 104/1992 e dall'art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001;
- successione mortis causa in corso di definizione.

3.2 Le suddette cause di impedimento si applicano nel caso in cui l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata nella forma di impresa individuale oppure in caso di società di persone, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

3.3 In caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni da parte del titolare, il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reiscrizione secondo le norme vigenti, entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021.

3.4 Dal 1° luglio 2021 i Comuni che annoverino la casistica da ultimo menzionata sono tenuti a svolgere le necessarie verifiche presso la C.C.I.A.A. e l'eventuale esito negativo determinerà l'automatica revoca della concessione ottenuta in carenza del requisito.